

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Patrizia Ramsauer
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 29 maggio 2017 n. 112.17 Sussidi stalle

Signora deputata,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 29 maggio 2017, con la quale pone una serie di domande in merito ai finanziamenti pubblici previsti per i miglioramenti strutturali in agricoltura, in particolare alle stalle per animali da reddito. Questi finanziamenti rientrano nelle misure di sostegno alla nostra agricoltura previste dalla politica agricola federale e riprese anche in quella cantonale.

Grazie a questi aiuti è stato finora possibile adattare e sviluppare queste strutture in modo da consentire uno svolgimento razionale e qualitativo dei processi di produzione di latte, latticini, carne e bestiame d'allevamento, garantendo parimenti un alto standard di benessere per gli animali da reddito stabulati. In questo contesto non va neppure dimenticato, da una parte, l'alleggerimento del lavoro manuale dell'agricoltore e, dall'altra, l'aumento dell'efficienza produttiva delle aziende.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande puntuali.

1. A quanto ammontano i sussidi cantonali-federali-altro minimi e massimi che un allevatore di animali da reddito può ricevere per la costruzione di una stalla?

A livello cantonale, l'art. 8 cpv. 1 lett. a del regolamento sull'agricoltura (in seguito: regolamento) del 23 dicembre 2003 prevede che per gli edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi vengono concessi dei contributi forfettari. Il contributo cantonale non può superare il 50% del preventivo riconosciuto dell'opera e, in caso di costruzione di singoli elementi, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all'importo forfettario per un nuovo edificio. Il contributo cantonale è composto da un importo di base, al quale occorre aggiungere un contributo relativo alle unità di bestiame grosso (UBG). Tali importi variano a dipendenza del tipo di allevamento (bovino, caprino o ovino).

L'art. 8 cpv. 1 lett. b del regolamento disciplina il contributo per gli edifici destinati all'allevamento di suini, ovaiole e pollame, fissando un tetto massimo di fr. 200'000.-- e al massimo il 50% di un preventivo riconosciuto.

Oltre ai contributi forfettari possono essere concessi i supplementi sulla base dell'art. 8 cpv. 1 lett. c del Regolamento sull'agricoltura, i quali variano dalla zona in cui è ubicato l'edificio (zona di montagna I, II, III o IV). Ai sensi dell'art. 8 lett. g del regolamento i contributi sono concessi per al massimo 65 UBG.

L'art. 8 cpv. 1 lett. d) del regolamento prevede inoltre che per le opere relative ad altri animali da reddito, limitatamente alle zone di collina e montagna, può essere concesso al massimo il 50% del preventivo riconosciuto fino ad un massimo di fr. 100'000.--.

A livello federale, gli importi dei contributi per edifici agricoli sono regolati dall'art. 19 dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt). Anche in questo caso, il contributo si compone di un importo fisso massimo di fr. 15'000.-- e di un importo forfettario per ogni UBG, variabile per zona di ubicazione. Al contributo forfettario vanno eventualmente aggiunti i supplementi previsti dall'art. 19 cpv. 3-7 OMSt. Le indicazioni riguardanti gli importi forfettari costituiscono il quadro massimo. I contributi effettivamente concessi vengono disciplinati giusta l'art. 6 dell'Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC) e relativo allegato 4 cifra III.

- 2. A quanto ammontano i sussidi che un allevatore può ricevere, senza che gli stessi vengano decisi dal Gran Consiglio (delega di competenze) - ad esempio fr. 100'000.-- x 5 volte=mezzo milione (che non passa dal GC) - minimo-massimo - non esiste un massimo-altro?**

L'art. 27a cpv. 1 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986 prevede che, salvo eccezioni previste dalla legge, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a fr. 500'000.-- e ricorrente fino a fr. 125'000.-- sono di competenza del Consiglio di Stato.

3. **Se un contadino ha già ricevuto sussidi per la costruzione di una stalla, nel caso di una nuova costruzione riceve ancora sussidi? Quanto?**
4. **Il contadino riceve sussidi all'infinito o esiste un limite oltre il quale NON si può andare?**
5. **Se un contadino costruisce più stalle in posti diversi, riceve sussidi per ogni stalla? Minimo? Massimo? A vita?**
6. **Se il contadino aggiunge terreno (bonifica) o manufatti alla costruzione sussidiata, può ricevere altri sussidi? Quanto - minimo-massimo-altro -?**

Di principio può essere concesso un contributo per la costituzione di un solo centro aziendale, pertanto non è possibile ottenere contributi per la costruzione di una nuova stalla ubicata in un altro luogo.

È tuttavia possibile concedere un nuovo contributo in caso di ampliamento e modifica del centro aziendale già sussidiato o per l'acquisto di un edificio al posto della costruzione di uno nuovo. In questi casi l'investimento può essere sostenuto finanziariamente soltanto se sussiste la possibilità di finanziare un nuovo edificio. Esso deve essere opportuno per l'azienda per quanto concerne sia la struttura sia l'economicità e ubicato nelle vicinanze del centro aziendale. Nel concreto, per sostenere finanziariamente le trasformazioni strutturali dell'azienda, queste ultime devono rappresentare un miglioramento aziendale di notevole entità. Ne consegue che non esiste un limite massimo fisso di contributi erogati al contadino, ma occorre analizzare la fattispecie e valutare la necessità di un nuovo investimento in base ai criteri elencati in precedenza.

Occorre inoltre osservare che, per i capoazienda di oltre 55 anni, devono essere chiariti gli aspetti concernenti la successione, specie se vengono concessi aiuti agli investimenti di notevole entità. Questo poiché diventa più difficile sopportare l'onere di investimenti considerevoli e rimborsare i crediti di investimento dopo aver superato il limite d'età che consente di beneficiare dei pagamenti diretti.

- 7. La pubblicazione sul FU in base alla Legge sulle commesse pubbliche è obbligatoria: chi decide e in base a quali criteri, l'aggiudicazione dei lavori?
Chi sussidia con i soldi di tutti può dire la sua? Che peso ha questo "parere" sulla decisione finale di affidamento dei lavori?**

La Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) disciplina la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commessa pubblica in maniera trasparente e garantendo la parità di trattamento.

L'art. 2 LCPubb elenca i committenti che sottostanno alla legge. Fra questi risultano i committenti per opere sussidiate, quando sussidi – ai sensi dell'art. 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 – da parte di enti pubblici superano il 50% della spesa sussidiabile o fr. 1'000'000.--.

La scelta della procedura di una commessa pubblica è retta dal Capitolo II della LCPubb (artt. 7-14 LCPubb). In caso di scelta del tipo di procedura tramite invito (artt. 10 e 11 LCPubb) e incarico diretto (artt. 12 e 13 LCPubb) non è necessario procedere alla messa a concorso su Foglio Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 32 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri da lui scelti, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

Secondo la legislazione sulle commesse pubbliche l'istanza esecutiva competente per il sussidio interviene solamente autorizzando le procedure a invito o incarico diretto e approvando le decisioni di cui all'art. 37 LCPubb.

8. Esiste per il contadino sussidiato, l'obbligo di essere presente e lavorare lui stesso nell'azienda (vedi ad esempio gerente ristorante)?

L'art. 6 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti prevede una quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda:

¹ I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.

² Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013.

Per manodopera propria dell'azienda si intendono i famigliari del capoazienda e gli impiegati con un regolare contratto di lavoro. Sono esclusi gli imprenditori di lavori agricoli e altre persone che lavorano su incarico.

Per lavori necessari non s'intendono quelli relativi a ciascuna particella, bensì i lavori che devono essere eseguiti nell'intera azienda. Un'azienda operante prevalentemente nel settore lattiero può ad esempio affidare, dietro compenso, la gestione della sua superficie campicola a terzi, senza tuttavia perdere il diritto ai contributi. Le altre superfici dell'azienda, come ad esempio il bosco, non rientrano nella superficie agricola utile (SAU) e, di conseguenza, non vengono tenute in considerazione.

9. Vengono effettuati regolarmente controlli sulla tenuta del bestiame - ad esempio conformità alla Legge protezione animali -? Ogni quanto? Quante aziende sussidiate non sono state trovate in ordine negli ultimi cinque anni? Quali provvedimenti sono stati adottati?

In base all'Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole del 14 novembre 2007 (OCOC), le aziende con animali da reddito devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni. Questa frequenza di base può essere aumentata quando i controlli mettono in evidenza inadempienze più o meno gravi. Maggiore è il numero e la gravità delle contestazioni, maggiore è la frequenza delle ispezioni alla quale una tenuta di animali può essere sottoposta.

Nel 2016 l'Ufficio del veterinario cantonale ha ispezionato 51 aziende con animali da reddito. Nello stesso anno è stato istituito dalla Sezione agricoltura il Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC), allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali e di altre normative nelle aziende che beneficiano di contributi diretti. Questo servizio ha effettuato, nel 2016, 241 controlli. Per quanto riguarda le aziende con indirizzo biologico, i controlli vengono eseguiti dalla ditta bio.inspecta AG, che nel 2016 ha proceduto a 35 ispezioni.

Non è possibile fornire dati statistici di facile interpretazione sulle aziende trovate "non in ordine" negli ultimi cinque anni. Nella maggior parte dei casi le lacune riscontrate sono di ordine gestionale

e si riferiscono a singoli punti di controllo. I casi di grave infrazione all'Ordinanza sulla protezione degli animali sono quantificabili mediamente in 3-5 casi all'anno. I provvedimenti amministrativi adottati dall'Ufficio del veterinario cantonale consistono nell'intimazione al detentore degli animali di ripristinare una situazione di conformità entro un termine congruo.

10. Esiste, nel nostro Cantone, un numero massimo oltre il quale non si possono più costruire stalle?

La legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e la Legge sullo sviluppo territoriale (LST) non prevedono un numero massimo di stalle edificabili nel Cantone. L'art. 16a LPT disciplina esclusivamente quali sono gli edifici e gli impianti conformi alla zona agricola, senza per contro limitarne esplicitamente il numero.

11. Quale impatto hanno le stalle esistenti in rapporto all'inquinamento dell'ambiente?

Le stalle possono avere un impatto su suolo, acqua e aria. Limitatamente agli aspetti concernenti la qualità dell'aria, segnaliamo la rilevanza delle emissioni in atmosfera di gas contenuti soprattutto nelle deiezioni degli animali. Essa può essere più o meno marcata a dipendenza di diversi fattori, quali, ad esempio, il numero e tipo di animali, con e senza alpeggio, il tipo di stalla (chiusa o a fronte aperto), il sistema di stabulazione, i concimi aziendali (letame solido o liquido), il tipo di fossa dei liquami (chiusa/aperta), ecc.

In particolare, l'azoto contenuto nelle feci e nelle urine costituisce un problema per le perdite di volatilizzazione dell'ammoniaca (NH₃). L'ammoniaca, oltre ad essere un gas tossico, ha un caratteristico odore pungente che, assieme al metano, può essere causa di molestie per la popolazione nel caso in cui la stalla si trovi nelle vicinanze di abitazioni.

Tali emissioni possono essere ridotte attraverso tutta una serie di accorgimenti e provvedimenti, quali, ad esempio, la copertura della fossa dei liquami, pavimenti perforati per la raccolta dei liquami, sistemi automatici di pulizia dello stallatico, sistemi di ventilazione forzata con sbocco del camino al di sopra del tetto della stalla. Ad ogni modo si rileva che la bassa densità di animali da reddito presenti in Ticino comporta una debole emissione di ammoniaca proveniente dalle attività agricole.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 8 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfc-sa@ti.ch)